



COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO  
Provincia di Firenze

**ORDINANZA N.87 del 22/09/2017**

OGGETTO

DIVIETO DI VENDERE O SOMMINISTRARE BEVANDE IN LATTINE O BOTTIGLIE DI VETRO  
DURANTE LA FESTA DEL PERDONO 2017

**IL SINDACO**

Premesso che dal 23 al 26 settembre 2017 in occasione della Festa Del Perdono durante il quale si svolgeranno una serie di iniziative, tra le quali intrattenimenti musicali, esibizioni e il Palio delle tre Corone“ con i giochi in piazza;

Considerato che è prevedibile un notevole afflusso di persone ;

Ritenuto necessario a tutela della pubblica incolumità evitare che le aree di maggior assemblamento di persone, in particolare piazza XXV Aprile e piazza die Martiri, vengano riempite di bottiglie, bicchieri ed altri contenitori in vetro che possano trasformarsi in oggetti pericolosi a causa del loro abbandono sconsiderato da parte degli avventori;

Ritenuto necessario pertanto adottare un provvedimento contenente alcune misure preventive che possano evitare azioni pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Atteso che si ritiene opportuno che nei pubblici esercizi, negli esercizi di vicinato e nelle medie e grandi strutture di vendita ubicati nel Capoluogo, dalle ore 16:00 del 23 settembre alle ore 24.00 del 26 settembre 2017 , sia fatto divieto assoluto di:

- somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri, bottiglie di plastica o di carta;

Dato atto che nell'adozione della presente ordinanza viene contestualmente data comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visti:

il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;

il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;

l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Visti:

- la legge 18 aprile 2017, n. 48 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” che ha modificato l’art. 54 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 introducendo il comma 4 bis, che consente al Sindaco di adottare provvedimenti diretti a tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;

### ORDINA

ai titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita ubicati nel Capoluogo, dalle ore 16:00 del 23 settembre alle ore 24.00 del 26 settembre 2017 , sia fatto divieto assoluto di:

somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri, bottiglie di plastica o di carta;

Gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno somministrare bevande esclusivamente ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line ed è immediatamente esecutivo.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la seguente Ordinanza.

Rignano Sull'Arno, 22/09/2017

IL SINDACO  
(Dott. Daniele Lorenzini)

Pubblicata all'albo pretorio  
il al n.

***Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.***